

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo inзырativo



**ORIGINALE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

Oggetto  
**5836 -- 2019**

Responsabilità  
ex art. 2051  
c.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente - R.G.N. 8415/2017
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - Cron. 5836
- Dott. DANILO SESTINI - Rel. Consigliere - Rep. @.i.
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere - Ud. 22/01/2019
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 8415-2017 proposto da:

CONDOMINIO (omissis) in  
persona dell'amministratore in carica e legale  
rappresentante (omissis) SAS  
(omissis) nella persona della socia  
accomandataria (omissis) , elettivamente  
domiciliato in (omissis) , presso lo  
studio dell'avvocato (omissis) , che lo  
rappresenta e difende giusta procura speciale a  
margine del ricorso;

2019

141

- **ricorrente** -

**contro**

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
(omissis) , che la rappresenta e difende giusta  
procura speciale a margine del controricorso;

SOCIETA' (omissis) A R.L.  
incorporante (omissis) SPA, in persona del suo  
Procuratore Speciale Dott. (omissis) ,  
elettivamente domiciliata in (omissis) ,  
presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,  
che la rappresenta e difende giusta procura speciale  
in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

**nonchè contro**

(omissis) SPA (omissis) ;

- **intimati** -

Nonché da:

(omissis) SPA (omissis) in persona del  
Procuratore speciale (omissis) ,  
elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis), che la rappresenta e difende giusta procura  
speciale in calce al controricorso e ricorso  
incidentale;

- **ricorrenti incidentali** -

**contro**

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso notificato al Condominio;

**- controricorrente all'incidentale -  
nonchè contro**

CONDOMINIO (omissis) , (omissis)  
(omissis) SPA ;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 631/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

## FATTI DI CAUSA

(omissis) convenne in giudizio il Condominio di via (omissis) chiedendo il risarcimento dei danni che aveva riportato scivolando su una macchia oleosa presente sul pavimento del piano seminterrato, in prossimità dell'uscita dall'ascensore.

Il Condominio resistette alla domanda e chiamò in manleva le proprie assicuratrici (omissis) s.p.a. e (omissis) (omissis) s.p.a..

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda dell'attrice, dichiarando assorbite le domande di manleva proposte dal Condominio e compensando le spese di lite.

Proposto gravame dalla (omissis), il Condominio si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dell'art. 342 c.p.c. e concludendo, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione.

Rilevata la mancata notifica dell'atto di appello nei confronti delle assicuratrici, la Corte di Appello di Roma dispose l'integrazione del contraddittorio, a seguito della quale si costituirono in giudizio la (omissis) sp.a. (già (omissis)) e la (omissis) (omissis) s.p.a..

Provvedendo sul gravame, la Corte ha riformato la sentenza, condannando il Condominio a risarcire il danno alla (omissis) e a pagare le spese di lite in favore della medesima (omissis) e delle due società assicuratrici, rispetto alle quali ha ritenuto rinunciata - in quanto non riproposta ex art. 346 c.p.c. - la domanda di manleva.

Ha proposto ricorso per cassazione il Condominio di via (omissis), affidandosi a quattro motivi; ad esso hanno resistito la (omissis), la Società (omissis) a r.l. e la (omissis), che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato nei confronti della (omissis), cui quest'ultima ha

resistito con controricorso; sia il ricorrente principale che la ricorrente incidentale hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Col primo motivo, il Condominio denuncia «violazione di legge, errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3) e n. 5) c.p.c.»: premesso che, costituendosi in sede di appello, aveva eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto non conforme alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., il Condominio rileva che la Corte non aveva speso neppure una parola sul punto, eludendo e ignorando tale eccezione, ed evidenzia «l'assoluta inammissibilità dell'avverso gravame, laddove l'appellante non ha formulato [...] specifici motivi di impugnazione ed ha solo genericamente indicato le parti del provvedimento fatte oggetto dell'appello».

1.1. A prescindere da ogni considerazione sulla correttezza della riconduzione delle violazioni denunciate alle ipotesi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il motivo risulta inammissibile per inosservanza dell'art. 366, 1° co., n. 6) c.p.c., in quanto, limitandosi a riportare la rubrica dei tre motivi di appello, omette di trascrivere l'atto di gravame nella misura necessaria ad apprezzarne la dedotta carenza di specificità.

2. Il secondo motivo («violazione di legge, errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. – ed anche dell'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova – in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3) e n. 5) c.p.c.») censura la sentenza «in quanto il Giudice di secondo grado, con motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, ha affermato la sussistenza della responsabilità del Condominio convenuto, quale "custode" e ai sensi dell'art. 2051 c.c., facendo errata ed erronea ed illegittima applicazione di quanto previsto dalla citata norma, eludendo, ignorando e travisando le risultanze istruttorie, facendo mal governo dei principi normativi, anche sulla ripartizione dell'onere della prova (ex art. 2697 c.c.), e

degli insegnamenti ed orientamenti dettati in tema dalla giurisprudenza della Suprema Corte».

2.1. In punto di responsabilità, la Corte di merito ha affermato che doveva «ritenersi provato» (in quanto «sostanzialmente pacifico tra le parti e, comunque, provato dalle deposizioni dei testi» (omissis) (omissis) e (omissis)) che, uscendo dall'ascensore, la (omissis) era scivolata su una macchia di liquido oleoso, procurandosi lesioni; ciò premesso e affermata l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ha rilevato che «sul convenuto condominio incombeva l'onere di dimostrare che il danno [era] stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee generate da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività», concludendo che «tale prova [era] mancata del tutto nel caso di specie», in cui aveva difettato completamente l'indicazione del caso fortuito, ossia del «fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale»; ha aggiunto che neppure poteva ritenersi che la condotta della infortunata potesse assumere rilevanza ai fini del concorso causale ex art. 1227 c.c., in quanto la (omissis) si era «limitata ad uscire dall'ascensore».

2.2. Il motivo è inammissibile poiché non evidenzia specifici errori di diritto nell'applicazione delle norme richiamate, ma si limita a postularli sulla base di una valutazione della vicenda diversa da quella compiuta dalla Corte (segnatamente circa la possibilità del Condominio di intervenire per rimuovere la macchia e circa la visibilità della stessa), in tal modo sollecitando una non consentita rivalutazione del merito.

3. Col terzo motivo («violazione di legge, errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3) c.p.c.»), il ricorrente censura la sentenza per avere «inopinatamente dichiarato che la richiesta di manleva del Condominio assicurato - odierno ricorrente, nei confronti delle Compagnie assicuratrici presenti in giudizio, doveva ritenersi

implicitamente rinunciata»; evidenza che, dopo che la Corte aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle assicuratrici, il Condominio «aveva espressamente trattato, negli scritti difensivi successivi» alla costituzione in giudizio «l'argomento della inscindibilità delle cause e la questione della manleva, rilevando innanzitutto che la domanda di manleva doveva ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta di conferma della sentenza impugnata».

3.1. Sul punto, la Corte territoriale ha rilevato che il Condominio, nel costituirsi in grado di appello, «non ha riproposto, seppure in via subordinata, la domanda di manleva nei confronti di dette società assicuratrici» e che «parimenti alcuna conclusione in tal senso è stata adottata al momento della precisazione delle conclusioni», cosicché la domanda doveva intendersi rinunciata.

3.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità -ex art. 366, 1° co., n. 6) c.p.c.- in quanto il ricorrente non ha trascritto in alcuna misura le deduzioni che assume di avere svolto per riproporre e mantenere "viva" la questione della manleva, né ha indicato in quale momento processuale e in quali termini vi avrebbe provveduto.

4. Il quarto motivo censura -sotto i profili della «violazione di legge, errata interpretazione e falsa applicazione» degli artt. 91 e 92 c.p.c.- la statuizione di condanna del Condominio al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore delle due compagnie assicuratrici: il ricorrente lamenta che «il Giudice di secondo grado, con motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, ha condannato il Condominio [...] al pagamento delle spese di lite nei confronti delle Compagnie assicuratrici nei cui confronti il medesimo Condominio, a dire dello stesso Giudice di secondo grado, non avrebbe formulato alcuna domanda e la cui chiamata nel giudizio di secondo grado è stata disposta *ex officio* dallo stesso Giudice, in sede di integrazione del contraddittorio, a cui ha provveduto la parte appellante».

4.1. Il motivo è infondato, in quanto la Corte ha evidentemente applicato il principio di causalità, che informa quello di soccombenza, considerando che la partecipazione delle due società al giudizio di appello era comunque conseguente alla chiamata in causa effettuata dal Condominio in primo grado, a fronte della quale risultava irrilevante la mancata riproposizione della domanda di garanzia nel giudizio di appello.

5. Il ricorso incidentale condizionato della (omissis) s.p.a. rimane assorbito a seguito del mancato accoglimento dei motivi 3° e 4° del ricorso principale.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

7. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito l'incidentale condizionato; condanna il Condominio al pagamento delle spese di lite liquidate, per compensi, in euro 7.000,00 in favore della (omissis) s.p.a. e in 5.000,00 -per ciascuna- in favore della (omissis) e della Società (omissis) coop. a r.l., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00 per ciascuna controricorrente) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, 22.1.2019

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Opp. 28 FEB. 2019

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA